



Comune di Este

Provincia di Padova

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 78 / 2020

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nonostante i progressivi miglioramenti registrati nell'ultimo decennio;
- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure e che, di contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da Arpav su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici con frequente superamento del valore limite giornaliero;
- in data 25 febbraio 2020 nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di via Stazie Bragadine a Este, si è registrato il superamento del limite di legge relativo al PM₁₀ di n. 35 giorni/anno con valori oltre il limite giornaliero di 50 µg/m³, dato validato da ARPAV con bollettino del 26 febbraio 2020;
- con nota prot. n. 48427 del 08/09/2020, è stato convocato per il giorno 17/09/2020 il Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 Agglomerato Padova" integrato con gli altri Comuni del territorio provinciale aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Cittadella, Este, Monselice, Piove di Sacco)

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il “*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura e che prevede, tra l'altro, apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- con la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale.

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure temporanee e omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per le polveri PM10 raggiunto e modulato su tre livelli:
 1. livello di attenzione – colore verde: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi. Previsione di azioni base per l'intero periodo invernale con superamento dei 35 sforamenti annuali.
 2. livello di allerta 1 - colore arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
 3. livello di allerta 2 - colore rosso: attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
 - il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Este e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;
 - che la stazione ARPAV di riferimento per il Comune di Este è in via Stazie Bragadine.

VISTI gli esiti degli incontri:

- del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto e riunitosi in data 11.08.2020 nella quale, in considerazione del periodo di emergenza causa Covid-19, è stato comunicato di posticipare successivamente al 31.12.2020 l'estensione della limitazione alla circolazione degli autoveicoli alimentati a gasolio (Diesel) Euro 4 (misura prevista dall'art.2 allegato A della DGRV 836/2017 con applicazione prioritaria nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di Trasporto Pubblico Locale);
- del Tavolo Tecnico Zonale “IT0510 Agglomerato di Padova” integrato con gli altri comuni del territorio provinciale aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Cittadella, Este, Monselice, Piove di Sacco), col quale è stato preso atto delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare come estratto da Dispositivo n. 40 del 17.09.2020.

VISTO quanto espresso dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 30/09/2020, relativamente alle misure temporanee comprese quelle di limitazione del traffico veicolare per la stagione invernale 2020/2021, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto.

RITENUTO opportuno adottare i provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico a causa delle elevate concentrazioni di inquinanti nella stagione invernale

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. 7 e 157 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”

ORDINA

all'interno del territorio compreso tra le direttrici viarie di via Padana Inferiore, via Ateste, via Martiri della Libertà, via Vigo di Torre, via Guido Negri, via Schiavin e via Augustea, area evidenziata nella planimetria allegata (Allegati : B_Elenco Vie e B1_Planimetria Cartellonistica) facente parte integrante della presente ordinanza e a seconda del livello di allerta registrata, quanto segue:

1. NESSUNA ALLERTA – SEMAFORO VERDE:

Il divieto di circolazione nei periodi compresi tra il 01/11/2020 sino al 18/12/2020 e dal 07/01/2021 al 31/03/2021, nelle giornate dal lunedì al venerdì con l'esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni previste dall'allegato A:

- di autoveicoli alimentati a benzina “No – Kat” (Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 1/1/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Il divieto di sostare con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea;
- veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda lunga ai semafori.

2. PRIMO LIVELLO ALLERTA – SEMAFORO ARANCIO :

Divieto di circolazione tutti i giorni nel periodo compreso tra il 01/11/2020 e il 31/03/2021 escluse le eccezioni previste dall'allegato A:

- di autoveicoli alimentati a benzina “No – Kat” (Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 1/1/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL).

Il divieto di sostare con motore acceso per tutti i veicoli.

3. SECONDO LIVELLO ALLERTA - SEMAFORO ROSSO :

Divieto di circolazione tutti i giorni nel periodo compreso tra il 01/11/2020 e il 31/03/2021 escluse le eccezioni previste dall'allegato A:

- di autoveicoli alimentati a benzina “No – Kat” (Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 1/1/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL).

Il divieto di sostare con motore acceso per tutti i veicoli.

4. ESCLUSIONI

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Ordinanza le strade esterne al perimetro di cui le seguenti vie: Padana Inferiore, Ateste, Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Augustea, come da allegata planimetria.

Sono mantenute vigenti le limitazioni previste nell'Ordinanza Dirigenziale n. 80 del 04.06.2010 lungo le seguenti vie: Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Caldevigo, Petrarca,

Meggiaro, quali direttrici ove vige il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico sup. a ton.5, appartenenti alle classi ambientali Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 senza FAP (Filtro Antiparticolato chiuso omologato).

Sono escluse tutte le categorie di veicoli rientranti nelle eccezioni alle misure limitative del traffico previste dall'allegato A - Deroghe Comunali, quale documento integrante del presente provvedimento.

Ai fini del presente provvedimento e per l'esenzione di cui l'allegato A - Deroghe Comunali, si precisa quanto segue:

- le autocertificazioni dovranno essere esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto;
- l'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito;
- si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. La sospensione temporanea per il periodo di validità della presente dell'Ordinanza, di eventuali provvedimenti in contrasto con essa.
6. Il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.
7. Al Settore Lavori Pubblici del Comune di Este di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'installazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V I S A

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito istituzionale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

I settori Polizia Locale e Lavori Pubblici sono autorizzati ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7 comma 13 bis del Codice della strada. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ovvero chi effettua sosta operativa o di carico/scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 157 c² e 8 e dell'art. 157 c⁷ bis del Codice della strada.

Eventuali violazioni alle disposizioni della presente ordinanza non contemplate dal Codice della Strada, salvo il fatto non costituisca reato, sono punite invece con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Allegati parte integrate : A_Deroghe Comunali
B_Elenco Vie
B1_Planimetria_Cartellonistica

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Settore Polizia Locale

Dirigente responsabile: Dr. Gabriele Mighela

Referente dell'istruttoria: Ass. Navarin Cristian

Per informazioni e visione atti: Comando P.L. / Ufficio Viabilità - tel. 0429.2688 mail poliziale@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Provincia di Padova protocollo@pec.provincia.padova.it
- Alla Provincia di Padova Uff. Ambiente ambiente@provincia.padova.it
- All'ARPAV dappd@pec.arpav.it

E.p.c.

- Ai Vigili del Fuoco Este com.padova@cert.vigilfuoco.it
- Al Comando Stazione Carabinieri tpd22136@pec.carabinieri.it
- Al Nucleo Operativo e Radiomobile tpd30989@pec.carabinieri.it
- Alla Tenenza G.d.F. pd1110000p@pec.gdf.it
- Al Comando Polizia Locale poliziale@comune.este.pd.it
- Al locale Pronto soccorso ps.ou@aulss6.veneto.it
- All'Assessore all'Ambiente s.gobbo@comune.este.pd.it
- Alla Coldiretti caa.veneto@pec.coldiretti.it
- Alla Confagricoltura confagricoltura@legamail.it
- Alla C.I.A. Confederazione Italiana cia.padova@pec.it

Agricoltori

- Alla A.V.A. Associazione Veneta Avicoltori associazionevenetaavicoltori@pec.it

-

- Alla Futuro Agricoltura presidenza@futuroagricoltura.it
- Alla SESA S.p.a. sesaeste@pec.it
- All'Uff. Segreteria del Sindaco segr.sindaco@comune.este.pd.it
- All'Uff. Staff del Sindaco c.rosa@comune.este.pd.it

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line

Este, 30/10/2020

Il Comandante Polizia Locale
GABRIELE MIGHELA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addì,

IL MESSO NOTIFICATORE